

Ufficio del Revisore Unico

Verbale n. 12/2022 del 15.09.2022

Revisore dei Conti Dott.ssa Stefania Perrotta

L'anno 2022 il giorno 15 del mese di settembre presso il proprio studio in Acri, è convenuto il Revisore Unico del Comune di Fagnano Castello, Dott.ssa Stefania Perrotta, per esprimere il proprio parere in merito alla PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE avente ad oggetto il "RICORSO ALLA PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE (ART. 243-BIS, D.LGS. N. 267/2000), formulata dal RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO" in data 5 settembre 2022.

- Esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio comunale avanzata dal responsabile del Settore Finanziario avente ad oggetto il "RICORSO ALLA PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE ai sensi dell'art 243-BIS, D.LGS. N. 267/2000, ricevuta a mezzo pec il 6 settembre 2022.
- Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

nell'ambito delle proprie funzioni di collaborazione e di vigilanza con l'Organo Consiliare, avvia l'iter previsto effettuare le opportune verifiche, al fine di esprimere un motivato giudizio sulla proposta come previsto dall'art 243-bis del D.Lgs 267/2000, e predispose il documento relazionale sulle verifiche previste.

Richiamata

- La delibera dell'Organo consiliare n. 5 del 12/5/2022 di approvazione del Rendiconto 2021.
- Il proprio parere n. 4 sul rendiconto 2021 del 4.5.2022.
- L'art. 243-bis che disciplina dettagliatamente la procedura di riequilibrio finanziario:
 - 1." I comuni e le province per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo. La predetta procedura non può essere iniziata qualora sia decorso il termine assegnato dal prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149".
 2. "La deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, alla competente sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell'Interno".
 3. "Il ricorso alla procedura di cui al presente articolo sospende temporaneamente la possibilità per la Corte dei Conti di assegnare, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, il termine per l'adozione delle misure correttive di cui al comma 6, lettera a), del presente articolo".
 4. "Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243 quater, commi 1 e 3".

Ufficio del Revisore Unico

Verbale n. 12/2022 del 15.09.2022

Considerato

- che la scelta di percorrere la via del predissesto è pertanto rimessa agli Organi dell'ente, i quali accertano la sussistenza di una situazione di squilibrio non ripianabile attraverso gli strumenti di cui agli artt. 193 e 194, d.lgs. n. 267 del 2000 e valutano la possibilità di poter provvedere in un arco temporale di dieci anni, evitando così la dichiarazione di dissesto;
- che il procedimento è attivabile solo laddove non sia già stato conclamato il dissesto, per effetto di una precedente deliberazione dell'Organo in tal senso o per imposizione del Prefetto a seguito dell'intervento della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti (C.d. dissesto guidato).
- Al riguardo, la Sezione delle Autonomie, con delibera del 14 aprile 2014, n. 6, ha precisato che un Ente Locale che ha deciso di ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario ha la facoltà di revocare la decisione fino a quando non sia scaduto il termine dei novanta giorni. Nella delibera si è precisato che l'atto 'ovviamente' deve essere reso pubblico per la cessazione dell'effetto sospensivo delle procedure esecutive e deve essere comunicato alla Sezione regionale di controllo al fine di evitare la procedura di dissesto. Spirato il suddetto termine senza che sia intervenuta la revoca o presentato il piano, l'ente deve dichiarare il dissesto".

Tenuto conto

- dei rilievi già espressi dalla sottoscritta nel Parere n. 4 del 4.5.2022 sul Rendiconto 2021, che si riportano integralmente:
"L'organo di revisione ha constatato che i disavanzi da recuperare provenienti dall'anno 2019 e 2020 non sono stati recuperati nel risultato di amministrazione di competenza delle annualità 2020 e 2021. Pertanto, per l'esercizio 2019, il futuro bilancio di previsione 2022-2024, nell'annualità 2022, rappresenta l'ultimo esercizio utile per poter recuperare il disavanzo, meglio espresso nella tabella su esposta. Si raccomanda di procedere ad attenta valutazione nell'applicazione nell'annualità 2022 dell'intero disavanzo, proveniente dagli anni 2019 e 2020, quantificato in euro 355.303,47, che potrebbe rappresentare un disequilibrio eccessivo da sopportare per il bilancio dell'Ente.
Si evidenzia in merito al debito residuo dell'Ente, la discordanza dei dati esposti nel seguente verbale rispetto ai dati riportati dall'Ente nella relazione della Giunta Comunale al Conto Consuntivo 2020, di cui di disconosce la veridicità";
- delle comunicazioni dai responsabili di settore, dalle quali, successivamente all'approvazione del rendiconto 2021, sono risultati debiti fuori bilancio per un totale di euro 239.600,00.
- che il rendiconto 2021, approvato con delibera nr. 5 del 12/05/2022, chiudeva con un risultato di amministrazione negativo per euro 1.116.181,68;
- che il disavanzo d'amministrazione 2021 di importo corrispondente al disavanzo individuato in sede di rendiconto doveva essere ripianato secondo le modalità dell'art.188 del TUEL, con atto consiliare.
- che il disavanzo di amministrazione registrato con il rendiconto dell'esercizio 2021 risulta peggiore rispetto al disavanzo atteso, pari ad euro 986.353,68, in quanto non si è provveduto al ripiano totale della quota di disavanzo iscritta nel bilancio di previsione;
- che nel bilancio di previsione 2022 dovevano essere iscritte tutte le quote non recuperate dei disavanzi degli anni precedenti e che, in particolare, l'annualità 2022 rappresentava l'ultimo esercizio utile per poter recuperare il disavanzo del 2019.

Considerato che:

- 1) l'Ente non è in grado fronteggiare lo squilibrio finanziario accumulato con i mezzi ordinari messi a disposizione dall'ordinamento vigente, atteso che il loro ammontare risulta eccessivo in relazione alle entrate comunali correnti;
- 2) la situazione precedentemente descritta espone l'Ente al rischio di dissesto finanziario;
- 3) il ricorso alla procedura di riequilibrio si configura come strumento ordinamentale aggiuntivo volto a prevenire lo stato di dissesto e che, diversamente da quanto previsto dagli artt. 193 e 194 TUEL che prevedono, tra l'altro, la possibilità di ripianare il disavanzo di amministrazione e di finanziare debiti fuori bilancio mediante rateizzazione della durata massima di tre anni - detta procedura prevede, per gli enti che

Ufficio del Revisore Unico

Verbale n. 12/2022 del 15.09.2022

si trovino in condizioni di squilibrio, la predisposizione di un piano pluriennale di riequilibrio finanziario della durata variabile da quattro a vent'anni, che deve indicare tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio e per assicurare l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione e il finanziamento dei debiti fuori bilancio;

4) che detto piano di riequilibrio deve essere sottoposto a preliminare verifica da parte del Ministero dell'Interno e successiva approvazione da parte della competente sezione regionale della Corte dei Conti, nonché a un monitoraggio del suo stato di attuazione e che nell'ambito della suddetta procedura, per tutto il periodo di durata del piano di riequilibrio, è prevista la facoltà, per l'Ente, di deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente, nonché quella di procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento, anche in tal caso in deroga ai limiti massimi della capacità di indebitamento previsti dalla legislazione vigente;

5) che solo qualora si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista e abbia provveduto all'alienazione dei beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i suoi fini istituzionali e alla rideterminazione della propria dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, del TUEL, l'Ente può accedere, ad un apposito fondo di rotazione, all'uopo istituito;

Preso atto

- delle criticità delle finanze comunali, illustrate nella proposta di Ricorso alla Procedura di Riequilibrio Finanziario Pluriennale dal Responsabile del Settore Finanziario,
- che, allo stato lo squilibrio complessivo dell'Ente è tale che non sono sufficienti al suo superamento le misure di cui agli artt. 193 e 194 del T.U.E.L.

Ritenuto

- che ricorrono le condizioni previste dall'art. 243-bis del TUEL, per l'attivazione della suddetta Procedura di Riequilibrio Finanziario Pluriennale
- che la stessa appare necessaria ed opportuna, nell'interesse dell'Ente, al fine di evitare i riflessi di un'eventuale procedura di dissesto finanziario

Vista la proposta di delibera, in relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 comma 1, e l'art 243-bis TUEL,

Il sottoscritto Revisore Unico dei Conti Dottoressa Stefania Perrotta,

ESPRIME

parere favorevole all'avvio della **Procedura di Riequilibrio Finanziario Pluriennale** proposta dall'Ente ai sensi dell'art. 243 bis del Tuel, rinviando un giudizio approfondito sul piano di riequilibrio al momento della sua adozione,

RIBADISCE

la necessità di trasmettere la deliberazione di ricorso alla Procedura di Riequilibrio Finanziario Pluriennale, entro 5 giorni dalla data di esecutività, alla competente sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell'Interno.

Il Revisore Unico dei Conti
Dott.ssa Stefania Perrotta

